

Settore 6

Governo del Territorio, Sviluppo Sostenibile

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Oggetto: AFFIDAMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE PER L'ESPLETAMENTO DEL SUPPORTO GEOLOGICO – TECNICO AD ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AL GOVERNO DEL TERRITORIO

Importo affidamento: € 99.950,00

Codice C.I.G.: 0978241601

Art. 1 – Oggetto del servizio

L'appalto ha per oggetto l'affidamento di un incarico professionale, di natura temporanea e ad alto contenuto di professionalità, ad un esperto in materia geologica, per redigere il supporto alla pianificazione urbanistica e al governo del territorio. L'esigenza di conferire detto incarico deriva dalla necessità di avvalersi di una consulenza specialistica relativamente alle attività di revisione ed adeguamento ai recenti disposti regionali (Regolamento Regionale n. 26/R) del supporto geologico tecnico al Piano Strutturale e Regolamento Urbanistico, per ottenere un supporto altamente qualificato all'attività dell'Ufficio interno di programmazione urbanistica.

Art. 2 – Prestazioni

Lo svolgimento dell'incarico in oggetto richiede specifiche conoscenze, dotazioni strumentali, metodologie ed esperienze eccedenti le normali dotazioni e competenze del personale dipendente e si realizza attraverso l'esecuzione delle seguenti attività:

1) Adeguamento del quadro conoscitivo del P.S. alle indicazioni tecniche dettagliate nell'allegato A "Direttive per le indagini geologico - tecniche" del Regolamento regionale n. 26/R anche in riferimento alla disciplina contenuta nel Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Grosseto (P.T.C.P.) ed alle indicazioni del Piano di Bacino che costituiscono riferimento essenziale, al fine di accertare i limiti ed i vincoli che possono derivare dalle situazioni di pericolosità riscontrate e di individuare le condizioni che garantiscono la fattibilità degli interventi di trasformazione;

2) Supporto geologico al Piano strutturale che dovrà essere integrato al fine di evidenziare e tenere conto dei fattori di pericolosità connessa alle caratteristiche fisiche del territorio, per:

- valutare le condizioni ed i limiti di trasformabilità,
- garantire e mantenere condizioni di equilibrio idrogeologico,
- recuperare situazioni di criticità esistenti.

A tale scopo le indagini geologiche di supporto al piano strutturale dovranno essere articolate in:

a) *Sintesi delle conoscenze*: comprendente la raccolta della documentazione relativa al quadro conoscitivo esistente e certificato come quello derivante dai Piani di Bacino, dal Piano di Indirizzo Territoriale, dai Piani Territoriali di Coordinamento provinciali, al fine di inquadrare le problematiche ed i vincoli presenti sul territorio e sulla cui base effettuare le successive analisi ed elaborazioni.

b) *Analisi ed approfondimenti*: gli approfondimenti sono quelli ritenuti necessari per dare completezza, integrare ed aggiornare le conoscenze sugli aspetti geologici, strutturali, sismici, geomorfologici, idraulici, caratterizzanti l'intero territorio comunale.

L'analisi deve consentire di individuare le problematiche presenti che sono di norma rappresentate in scala 1:10.000 (in genere per le porzioni di "territorio aperto") con riferimento agli elementi ed aspetti geologico-strutturali, litologico-tecnici, geomorfologici, idraulici, idrogeologici e per la valutazione degli effetti locali e di sito per la riduzione del rischio sismico.

Per i centri abitati, per le unità territoriali organiche elementari (UTOE) potenzialmente interessate da previsioni insediative ed infrastrutturali, nonché per le aree che presentano situazioni geologico-tecniche di complessa rappresentazione a scala 1:10.000, si provvederà con opportune scale di maggior dettaglio (1:5.000 o 1:2.000).

Settore 6

Governo del Territorio, Sviluppo Sostenibile

Il quadro conoscitivo dovrà essere adeguato ai seguenti aspetti:

- Elementi geologici e strutturali
- Elementi litologico-tecnici
- Elementi per la valutazione degli aspetti geomorfologici
- Caratterizzazione cliviometrica
- Elementi per la valutazione degli aspetti idraulici
- Elementi per la valutazione degli aspetti idrogeologici
- Elementi per la valutazione degli effetti locali e di sito per la riduzione del rischio sismico

c) *Valutazioni di pericolosità*: caratterizzazione del territorio in funzione dello stato di pericolosità, con l'indicazione degli eventuali condizionamenti alla trasformabilità anche di tipo prescrittivo da assumere nella redazione del regolamento urbanistico.

Attraverso le analisi e gli approfondimenti dovranno essere definite aree omogenee dal punto di vista delle pericolosità e delle criticità rispetto agli specifici fenomeni che le generano, oltre ad integrare ed approfondire le criticità già individuate nei piani di bacino.

Si dovrà provvedere a caratterizzare le aree a pericolosità geomorfologica ed idraulica, nonché le zone a maggior pericolosità sismica locale e le aree che presentano problematiche idrogeologiche.

E' opportuno tenere distinta la pericolosità per fattori geomorfologici da quella per fattori idraulici attraverso cartografie che individuino le situazioni di pericolosità come di seguito riportate:

- Aree a pericolosità geomorfologica
- Aree a pericolosità idraulica
- Aree con problematiche idrogeologiche
- Aree a pericolosità sismica locale

3) Definizione delle condizioni per la gestione degli insediamenti esistenti e per le trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi svolta in coerenza con il quadro conoscitivo e con i contenuti strategici definiti nel Piano strutturale, traducendo altresì in regole operative anche le prescrizioni dettate dal PIT, dal Piano di bacino e dal PTCP.

Dovrà provvedersi a valutare le condizioni di trasformabilità in relazione alle situazioni di pericolosità e di criticità rispetto agli specifici fenomeni che le generano e messe in evidenza a livello di Piano strutturale.

Le condizioni di attuazione saranno riferite alla fattibilità delle trasformazioni e delle funzioni territoriali ammesse, fattibilità che fornirà indicazioni in merito alle limitazioni delle destinazioni d'uso del territorio in funzione delle situazioni di pericolosità riscontrate, nonché in merito agli studi e alle indagini da effettuare a livello attuativo ed edilizio ed alle opere da realizzare per la mitigazione del rischio, opere che andranno definite sulla base di studi e verifiche che permettano di acquisire gli elementi utili alla predisposizione della relativa progettazione.

Nel regolamento urbanistico dovranno essere inoltre disciplinate in maniera specifica le eventuali situazioni connesse a problematiche idrogeologiche o a variazioni della risposta sismica locale in funzione delle destinazioni previste.

In fase di redazione degli elaborati si dovrà provvedere a distinguere la fattibilità in funzione delle situazioni di pericolosità riscontrate per fattori geomorfologici, sismici e/o idraulici, ai fini di una più agevole e precisa definizione delle condizioni di attuazione delle previsioni, delle indagini di approfondimento da effettuare a livello attuativo ed edilizio, delle opere necessarie per la mitigazione del rischio, nel rispetto delle disposizioni dei piani di bacino secondo i criteri di seguito riportati:

- criteri di fattibilità in relazione agli aspetti geomorfologici e relativa definizione numerica,
- criteri di fattibilità in relazione agli aspetti idraulici e relativa definizione numerica,
- criteri generali per le situazioni connesse a problematiche idrogeologiche,
- criteri di fattibilità in relazione agli aspetti sismici e relativa definizione numerica.

Settore 6

Governio del Territorio, Sviluppo Sostenibile

Art. 3 – Elaborati da produrre

Per l'adeguamento del supporto geologico al Piano Strutturale dovranno essere allestiti i seguenti elaborati:
Relazione illustrativa sugli aspetti che concorrono alla definizione dell'assetto geologico tecnico del territorio come di seguito descritto:

- a) Inquadramento del territorio attraverso la documentazione relativa al quadro conoscitivo esistente che costituisce il riferimento di base per la predisposizione delle successive analisi ed elaborazioni;
- b) Illustrazione degli elementi connessi agli aspetti geologici e strutturali, litologici, geomorfologici, idraulici, idrogeologici, sismici;
- c) Descrizione dei passaggi analitici relativi alla delimitazione cartografica delle aree di pericolosità e all'individuazione delle criticità riferite agli specifici fenomeni che le generano;
- d) Indicazioni, sulla base delle situazioni di pericolosità e delle criticità riscontrate, sugli eventuali condizionamenti alla trasformabilità del territorio in termini di necessità di approfondimenti (progetti di messa in sicurezza o specifiche tipologie di indagine) da effettuarsi in fase di formazione del regolamento urbanistico.

Elaborati di supporto alla relazione

La relazione dovrà essere corredata dai seguenti elaborati cartografici:

- a) Adeguamento di esistenti Cartografie in scala 1:10.000 quali
 - Carta geologica
 - Carta litologico-tecnica
 - Carta geomorfologica
 - Carta delle pendenze dei versanti
 - Carta delle aree allagabili
 - Carta idrogeologica
- b) Nuova realizzazione di tematismi cartografici (in ottemperanza al nuovo Reg. 26/R) in scala 1:10.000
 - Carta delle Aree a pericolosità geomorfologica
 - Carta della Aree a pericolosità idraulica (da dati quantitativi se disponibili)
 - Carta delle Aree con problematiche idrogeologiche
- c) Normativa tecnica in materia di salvaguardia dai rischi territoriali
Redazione dell'apposita normativa di settore per ciascun aspetto dei sopracitati "rischi territoriali" in osservanza delle varie direttive e prescrizioni e dei vari criteri di localizzazione da inserire all'interno delle N.T.A..
- d) Nuovi elaborati da redigere in scala 1:2.000 relativamente agli intorni delle frazioni sotto elencate.
In linea di massima si ritiene dover procedere ad approfondimenti cartografici (in scala 1:2.000) in modo da ottemperare alle disposizioni del regolamento di cui al D.P.G.R. n. 26/R del 27.4.2007, relativamente alle seguenti frazioni:
 - Torniella e Piloni
 - Roccatederighi
 - Sassafortino
 - Capoluogo
 - Montemassi
 - Ribolla
 - Sticciano e Sticciano Scaloper un totale di circa 750 ettari su cui redigere i seguenti elaborati cartografici:
 - Carta litologico tecnica
 - Carta geomorfologica
 - Carta pendenze
 - Carta ZMPSL
 - Carta pericolosità geomorfologica
 - Carta pericolosità sismica locale
 - Carta della pericolosità idraulica (per sole aree di fondovalle)

Settore 6

Governo del Territorio, Sviluppo Sostenibile

Per l'adeguamento del supporto geologico al Regolamento Urbanistico dovranno essere allestiti i seguenti elaborati:

Relazione tecnica illustrativa in cui sarà descritto il processo diagnostico condotto per determinare le diverse condizioni di fattibilità e saranno altresì illustrati gli approfondimenti di indagine eseguiti a tale scopo come indicati a livello di Piano strutturale.

Con specifico riferimento alla tipologia di fenomeno che ha determinato le condizioni di fattibilità, dovranno essere fornite precise indicazioni in merito alle indagini da effettuarsi prima della realizzazione degli interventi, nonché in merito alle tipologie costruttive e fondazionali più adeguate.

Per quanto riguarda la realizzazione di eventuali opere di mitigazione, dovranno essere definiti, sulla base di idonei studi e verifiche, gli elementi utili per la predisposizione della relativa progettazione.

Elaborati di supporto alla relazione

A supporto della relazione dovranno essere prodotti i seguenti elaborati:

- a) Cartografie e schede di fattibilità illustranti le condizioni e/o prescrizioni per l'attuazione degli interventi

Tali elaborati dovranno consentire l'individuazione delle diverse situazioni di fattibilità, delle condizioni di attuazione degli interventi, così da permettere una loro agevole traduzione nelle norme tecniche del regolamento urbanistico.

Art. 4 – Modalità di esecuzione del servizio

Il servizio dovrà essere svolto sotto la supervisione ed il coordinamento del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di cui al successivo Art. 21, che potrà impartire prescrizioni e direttive in ragione all'andamento del servizio stesso.

- a) Entro 5 mesi dalla sottoscrizione del contratto dovrà essere prodotta la documentazione per l'adeguamento del supporto geologico al Piano Strutturale (art. 3 del presente capitolato).
- b) Entro 2 mesi dalla data di presentazione della documentazione di cui al precedente punto a) dovrà essere prodotta la documentazione per l'adeguamento del supporto geologico al Regolamento Urbanistico(art. 3 del presente capitolato).

L'esecuzione del servizio prevede altresì la presenza di personale specializzato per incontri e riunioni presso l'Ufficio Comunale e/o altri Enti competenti in materia. Tali momenti di raccordo potranno essere richiesti anche a discrezione del Responsabile Unico del Procedimento qualora si voglia accertare lo stato di fatto degli studi oggetto del servizio.

L'attività di collaborazione e consulenza in materia geologica oggetto dell'incarico dovrà prevedere la conduzione di tutte le indagini e gli studi necessari del territorio comunale al fine di realizzare quanto sopra descritto che, a richiesta della stazione appaltante, dovrà essere prodotto anche su supporto informatico ritenuto idoneo dal Comune.

Art. 5 – Luogo di esecuzione

L'esecuzione del servizio, che prevede la conduzione di analisi per l'intero territorio comunale, dovrà altresì attuarsi attraverso momenti di raccordo con la struttura di riferimento che si realizzeranno con incontri che avranno luogo presso il Palazzo Comunale – Roccastrada, Corso Roma n°8

Art. 6 – Durata del servizio.

L'incarico avrà durata con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di appalto, fino alla effettiva approvazione del Piano Strutturale nonché alla successiva approvazione del Regolamento Urbanistico e pertanto presumibilmente al Giugno 2012.

Settore 6

Governo del Territorio, Sviluppo Sostenibile

Art. 7 – Importo

Il compenso per l'espletamento del servizio, determinato in base alla applicazione del Tariffario aggiornato del Consiglio Nazionale dei Geologi per le prestazioni professionali di geologo "Onorari a Quantità" di cui al Capo III Titolo III (per redazione di cartografia tematica) e "Onorari a Vacazione" di cui al Capo III Titolo II (per partecipazione a riunioni ed incontri presso Enti deputati) è così stimato:

- € 89.000,00 (compenso a quantità) per adeguamento ed integrazione della cartografia di base, redazione cartografia tematica e redazione cartografia di sintesi;
- € 1.480,00 (compenso a vacanza) per incontri presso il Comune e gli eventuali enti interessati;
- € 8.900,00 onorario per la produzione di elaborati integrativi (relazioni, norme.....);

Al totale per le prestazioni di cui sopra, ammontante ad € 99.380,00 sono poi applicati i seguenti incrementi e riduzioni:

- incremento ISTAT : pari ad € 2.693,10
 - riduzione di tariffa per prestazioni a favore di Enti Pubblici: - 20% pari ad € 20.414,60
- Per un onorario pari ad € 81.658,50 a cui sono poi aggiunti:
- oneri previdenziali: + 2% pari ad € 1.633,17
 - aliquota IVA: +20% pari ad € 16.658,33

Il totale a base di gara è quindi pari ad **€ 99.950,00** onnicomprensivo di oneri previdenziali, IVA e spese accessorie.

Art. 8 – Modalità di pagamento

I pagamenti saranno effettuati dal Comune di Roccastrada attraverso stati di avanzamento lavori così scanditi.

I° acconto: 10% dell' importo contrattuale alla stipula del contratto quale anticipo sul corrispettivo di appalto.

II° acconto: 50% dell' importo contrattuale alla presentazione degli elaborati per l'adeguamento del supporto geologico al Piano Strutturale (art. 3 del presente capitolato).

III° acconto: 30% dell' importo contrattuale alla presentazione degli elaborati per l'adeguamento del supporto geologico al Regolamento Urbanistico (art. 3 del presente capitolato)

Saldo: 10% del corrispettivo di appalto alla approvazione del Regolamento Urbanistico

I pagamenti avverranno previa presentazione di regolare fattura intestata al Comune di Roccastrada contenente i riferimenti contabili richiesti.

Ai sensi dell'Art. 17 della L.R.T. n. 38/2007, l'Amministrazione Comunale procede ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'Aggiudicatario.

ART. 9 - Subappalto

E' fatto divieto al soggetto appaltatore di subappaltare o di cedere a terzi l'intera prestazione del servizio regolata dal presente capitolato.

Art. 10 – Cauzione e forme di garanzie previste

Al soggetto aggiudicatario è richiesto il versamento di una somma a titolo di cauzione, di importo pari al 20% dell'importo contrattuale, da costituirsi mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciate da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo di cauzioni e con validità per tutto il periodo del contratto d'appalto.

In tale cauzione deve essere garantito il diritto alla preventiva escussione a semplice richiesta

Settore 6

Governmento del Territorio, Sviluppo Sostenibile

dell'Amministrazione. Alla restituzione della cauzione si procederà dopo che sia scaduto il contratto d'appalto e non risultino pendenze verso l'amministrazione.

Art. 11 - Obblighi a carico dell'appaltatore

Il soggetto aggiudicatario obbligato all'osservanza di tutte le norme legislative attualmente vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sia a livello nazionale che regionale, ed in particolare quelle riguardanti l'assunzione ed il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale a favore del personale dipendente. Tutti gli obblighi ed oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, la quale esonera l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in proposito.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'appaltatore si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

A tal fine, l'aggiudicatario è obbligato ad accendere un conto corrente dedicato e/o l'adattamento di un conto già esistente, relativamente all'appalto oggetto dell'affidamento sul quale verranno effettuati tutti i movimenti economici relativi alla prestazione affidata.

Di quanto sopra l'appaltatore è obbligato a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante entro 7 giorni dall'accensione/ adattamento del conto dedicato.

Oltre agli estremi del conto corrente dedicato, l'appaltatore avrà l'obbligo di comunicare negli stessi termini "le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi" e ovviamente ogni eventuale modifica. Il comma 4 dell'articolo 6 della legge 136/2010 dispone sulla sanzione a carico di chi ometta l'adempimento appena descritto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Grosseto della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 12 – Penali. Risoluzione del contratto

1. Il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni dedotte in contratto comporta l'applicazione di penali nella misura forfettaria di € 100,00 onnicomprensive per ogni contestazione formalmente sollevata dal Responsabile del Procedimento, ovvero di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione prevista per legge o dal presente capitolato.

2. Le penali saranno detratte direttamente dal corrispettivo dovuto all'appaltatore. Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate superi il 10% dell'importo contrattuale, il Comune si riserva la facoltà di deliberare l'automatica risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'appaltatore e con conseguente applicazione delle ulteriori sanzioni a suo carico.

3. Oltre ai casi previsti al precedente punto, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto nei seguenti casi:

- allorché l'appaltatore non esegua il servizio in modo strettamente conforme al presente capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;

- allorché l'appaltatore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;

- allorché l'appaltatore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;

- allorché l'appaltatore non ricostituiscia la garanzia o l'assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti;

- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;

Settore 6

Governio del Territorio, Sviluppo Sostenibile

- per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto accertate in contraddittorio col soggetto aggiudicatario, fatta salva l'applicazione dell'Art. 1676 c.c.;

- il mancato rispetto dell'obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell'esecuzione del contratto con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione;

4. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi l'appaltatore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

Art. 13 - Cessione del credito

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del Codice Civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Committente.

Art. 14 - Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto alla Ditta appaltatrice di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del Codice Civile e dell'articolo 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

Art. 15 - Esecuzione d'ufficio

In caso di abbandono o sospensione anche parziale del servizio per motivi non giustificati, ed inoltre al verificarsi di inadempienze o abusi rispetto agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale potrà procedere all'esecuzione d'ufficio quando la Ditta Appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi ai propri obblighi contrattuali entro il giorno successivo all'avvenuta contestazione delle inadempienze rilevate.

In tal caso l'amministrazione Comunale, salvo il diritto alla rifusione dei danni e l'applicazione di quanto previsto dagli articoli 27 "Penalità" e 31 "Risoluzione del contratto" del presente capitolato, avrà facoltà di ordinare e di fare eseguire d'ufficio, a spese della Ditta Appaltatrice, quanto necessario per il regolare andamento del servizio.

Il recupero delle spese di cui al comma precedente, aumentate di una maggiorazione come rimborso delle spese generali, sarà operato dall'Amministrazione Comunale con rivalsa sul deposito cauzionale che dovrà essere tempestivamente integrato dalla Ditta Appaltatrice.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

Senza pregiudizio di ogni altro maggior diritto che possa competere al Comune, anche per risarcimento danni, si avrà decadenza dall'appalto con risoluzione immediata per colpa dell'impresa appaltatrice, senza che nulla il concessionario stesso possa accettare o pretendere per una o più delle seguenti cause:

- per mancato inizio del servizio nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal termine fissato;
- grave violazione degli obblighi facenti capo al concessionario per quanto previsto dal presente capitolato, che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale siano tali da incidere sull'affidabilità dell'impresa nella prosecuzione del servizio;
- arbitrario abbandono, sospensione ed interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di

Settore 6

Governo del Territorio, Sviluppo Sostenibile

fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta;

- violazione delle norme del presente capitolato in merito al sub-appalto;
- sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o direttore tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione;
- mancato versamento degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti dei dipendenti utilizzati per il servizio, ovvero l'utilizzo di personale senza il rispetto delle norme previste dal contratto nazionale di settore;
- impedimento in qualsiasi modo del potere di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale;
- appropriazione, vendita e/o manomissione di materiali di proprietà comunale e privata;
- esito interdittivo dell'informativa antimafia;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, che abbiano arrecato o possono arrecare danni al Comune, qualora non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dall'Amministrazione Comunale nella lettera di contestazione;
- violazione dell'obbligo di sollevare e tenere indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi azione, pretesa;
- mancata stipula delle polizze assicurative di legge e di quella obbligatoria RCT/RCO che deve tenere indenne l'Amministrazione Comunale da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati nell'esecuzione dei servizi di cui al presente Capitolato;
- mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro;
- applicazione, su base annuale, di penali superiori ad 1/5 dell'importo dell'appalto;

Nelle ipotesi di cui sopra l'Amministrazione Comunale avrà diritto a dichiarare, con apposito atto, risolto il contratto con effetto immediato, previa diffida, provvedendo come meglio crederà per la continuazione del servizio; in tal caso all'Impresa appaltatrice non spetterà alcun indennizzo per nessun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.

Inoltre tutte le spese sostenute dal Comune per effetto dell'affidamento dell'appalto ad altra ditta, nonché delle relative spese per l'espletamento di una nuova gara, saranno addebitate alla ditta, con l'incameramento di diritto della cauzione e se non sufficiente a coprire le spese, con la trattenuta di eventuali crediti della ditta stessa. L'impresa può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la convenzione, in conseguenza di causa non imputabile alla ditta stessa.

Art. 17 - Tutela della privacy e riservatezza

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati forniti dalle imprese verranno trattati dal Comune per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. I dati relativi alle imprese partecipanti alla gara verranno comunicati, in esecuzione delle vigenti disposizioni di legge ai competenti uffici pubblici, a soggetti esterni all'Ente coinvolti nel procedimento, alle altre ditte partecipanti, agli altri soggetti aventi titolo ai sensi della legge 241/1990 e successive modificazioni. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. stesso.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura facoltativa; un eventuale rifiuto a rendere le dichiarazioni previste comporterà l'esclusione della procedura di gara.

La Ditta aggiudicataria si impegna a mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti e dati forniti dal Comune. L'impresa è comunque tenuta a non pubblicare articoli o fotografie dei luoghi di lavoro o su quanto fosse venuta a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benessere del Committente.

Art. 18 - Accesso agli atti

Il diritto di accesso agli atti è disciplinato dall'Art. 13 del D.Lgs 163/2006 sia per quanto riguarda le ipotesi di differimento (c. 2) sia per quanto riguarda le ipotesi di esclusione (c. 5 e c. 6).

Art. 19 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano il D.Lgs 163/2006 s.m.i., la L.Reg. Tosc. 38/2007 e s.m.i., le norme del Codice Civile e le eventuali normative in materia.

Settore 6

Governmento del Territorio, Sviluppo Sostenibile

Art. 20 - Controversie – Foro competente

Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Grosseto.
E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e ss. C.p.c.

Art. 21 - Disciplina contrattuale

La stipulazione del contratto con il soggetto aggiudicatario dovrà avvenire entro la data che verrà comunicata da parte dell'Amministrazione appaltante nel rispetto dei termini di cui all'Art. 11 c. 9 e 10 del D.Lgs. 163/2006.

L'appaltatore dovrà attenersi alle modalità di pagamento prescritte dal Comune, pena la revoca dell'aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario, previa diffida della stazione appaltante, non si presenti alla stipula del contratto di appalto si procederà alla revoca dell'aggiudicazione definitiva.

È facoltà discrezionale della stazione appaltante procedere all'affidamento dell'appalto in favore del concorrente che segue in graduatoria ovvero all'affidamento dell'appalto mediante le procedure di cui al Codice Contratti Pubblici (D.Lgs 163/2006).

Il presente capitolato speciale di appalto ed eventuali allegati fanno parte integrante e sostanziale del contratto di appalto.

Art. 22 - Responsabilità del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato dal Committente, è l'interfaccia unico dell'Appaltatore, responsabile della gestione del contratto e incaricato della supervisione del servizio.

A titolo esemplificativo, competono al Responsabile Unico del Procedimento le seguenti attività:

- controllo del rispetto del contratto;
- verifica dell'esecuzione del Servizio;
- segnalazione all'Appaltatore di disservizi, inadempienze e ritardi nell'esecuzione del contratto e adozione dei provvedimenti conseguenti;
- applicazione delle penali;
- verifica e accettazione delle prestazioni rese dall'Appaltatore relative al servizio;
- accettazione di eventuali proposte dell'Appaltatore relative al servizio;

Ai fini della presente gara il responsabile del procedimento è il Funzionario Responsabile del Settore 6- Governo del Territorio e Sviluppo Sostenibile, Dott. Agr. Nelli Gilberto

Roccastrada li, 23 Giugno 2011

Il Funzionario Responsabile
(Dott. Agr. Nelli Gilberto)

L' Appaltatore